

## CAPO I

Art. 3 comma 5): Considerato che il Comune potrà decidere d'imporre specifiche tipologie merceologiche e che se l'operatore si rifiutasse di accettare tale imposizione si vedrebbe applicata una pena severa quale SPOSTAMENTO IN ALTRA AREA o DECADENZA CONCESSIONE ALLA SCADENZA NATURALE DELLA STESSA.

In questa sede è emerso che a non essere tollerati siano gli articoli osceni o di dubbio gusto, proponiamo che vengano specificati sul regolamento quali siano gli articoli banditi specificando la motivazione.

Se venisse accettata questa proposta si creerebbe una legge più definita e senza possibilità di libera interpretazione da parte di commercianti e vigili evitando ricorsi.

- Art. 4 comma 2): Considerato che questo articolo prevede la possibilità del Comune di modificare la superficie e la specializzazione merceologica per motivi d'interesse pubblico riteniamo opportuno che vengano specificati quali siano i motivi d'interesse pubblico, ad esempio All' Articolo 4 comma 3 del vecchio regolamento venivano riportate le seguenti motivazioni: motivi di sicurezza ed incolumità delle persone, di esigenze della viabilità all'interno dell'area di mercato o di adeguamento alle normative sanitarie.

- Art. 5 comma 1): Considerato che con deliberazione di Giunta il Comune potrà impartire disposizione di ridimensionamento o soppressione chiediamo che vengano ben definiti quali siano i reati che possano giustificare una pena così severa applicando dei criteri proporzionati alla pena in maniera chiara ed inequivocabile.

sempre All'Art.5

per quanto concerne il NUOVO punto "e" non si comprende a cosa è rivolta l'ultima riga che recita "generale riordino delle aree coinvolte"

per quanto concerne il NUOVO punto "f": tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico ed architettonico ed ambientale; riteniamo opportuno inserire la dicitura "OVE NECESSARIO" ed i MOTIVI di eventuali SOPPRESSIONI e RIDIMENSIONAMENTI per evitare libere interpretazioni del regolamento.

- Art.8 comma 3): Considerato che oggi non ci risulta che sia usanza l'utilizzo di apparecchi automatici su area pubblica ma non sapendo come si possano sviluppare i commerci in futuro non capiamo l'esigenza di precludere preventivamente eventuali metodi di vendita.

- Art.8 comma 4): In questo comma si toglie la possibilità ai posteggi isolati di avere una protezione dalle intemperie e dal sole non potendo oltrepassare con tende le misure del posteggio dei 50 cm in vigore nell' attuale regolamento, chiediamo che venga ripristinata la parte del comma in tutela dell' operatore che ha diritto ad un riparo anche se minimo.

GOLA VENEZIA

## Capo II

Art.11) comma 3): Nei 12 mesi antecedenti la scadenza della concessione il Comune potrà sopprimere dei posteggi secondo quanto disposto dall'articolo 5 del nuovo regolamento; ribadiamo la necessità di intervenire OVE NECESSARIO specificando i potenziali motivi di eventuali soppressioni.

Art.11. comma 4) Ci chiediamo che senso abbia introdurre un metodo per richiedere la concessione in anticipando leggi previste nel 2017 ma che verranno ridiscusse in Parlamento Europeo il primo semestre 2014.

Inoltre riteniamo opportuno che la deliberazione spettasse in tutti gli articoli al Consiglio Comunale e non alla Giunta in quanto non potrebbero partecipare nè opposizione nè cittadinanza.

## CAPO VIII

-Art.59-60-61-62

GOIA VENEZIA